

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE E L'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SULLE LINEE VERBANIA – MIAZZINA E VERBANIA – SAN BERNARDINO VERBANO NELL'ANNO 2016

La **Provincia del Verbano Cusio Ossola** (C.F. 93009110037), rappresentata da _____,
dell'Ente;

l'**Agenzia della Mobilità Piemontese** (C.F. 97639830013), rappresentata da _____,
dell'Ente

e

l'**Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo** (C.F. 93035870034),
rappresentata da _____,
dell'Ente;

PREMESSO

- che il decreto legislativo 19/11/1997, n. 422 e s.m.i. ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che con la legge regionale 04/01/2000, n. 1 e s.m.i. la Regione Piemonte ha emanato norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo di cui sopra;
- che l'art. 5, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. delega alle Province le funzioni e i compiti relativi all'individuazione ed al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;
- che l'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che le Province stipolino accordi di programma con le Comunità Montane per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi in aree a domanda debole;
- che l'ultimo Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale approvato dalla Giunta Provinciale (D.G.P. n. 273 del 13/12/2007) ha, tra l'altro, confermato il territorio della Comunità Montana Val Grande, Ente poi soppresso ed a cui è subentrata la Comunità Montana del Verbano, quale area a domanda debole;
- che la Provincia del Verbano Cusio Ossola negli anni scorsi è stata delegata dalla Comunità Montana Val Grande prima e dalla Comunità Montana del Verbano poi all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale sulle linee Verbania – MIAZZINA e Verbania – San Bernardino Verbano mediante appositi accordi, l'ultimo dei

quali è l'”Accordo di programma tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola e la Comunità Montana del Verbano per il servizio di trasporto pubblico locale sulle linee Verbania – Miazzina e Verbania – San Bernardino Verbano negli anni 2014 e 2015”;

- che con l'accordo relativo al biennio 2014 – 2015 la Comunità Montana del Verbano, per il sopradescritto servizio, si è impegnata a versare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la somma di euro 19.625,36 all'anno;
- che la legge regionale 28/09/2012, n. 11 e s.m.i. ha previsto il superamento e l'estinzione delle Comunità Montane;
- che, a seguito della legge regionale di cui al punto precedente, la Comunità Montana del Verbano ha ora cessato l'attività;
- che il territorio nel quale si effettua prevalentemente il servizio ricade attualmente nella competenza territoriale dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo;
- che il servizio di trasporto pubblico locale sulle linee Verbania – Miazzina e Verbania – San Bernardino Verbano previsto dall'accordo precedente viene effettuato anche nell'anno 2016 e risulta, pertanto, necessario addivenire alla stipulazione di un nuovo accordo per tale anno;
- che, in virtù dell'art. 2, comma 4, della convenzione tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'Agenzia della Mobilità Piemontese avente ad oggetto il trasferimento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il bacino “Nord Est” – Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Provincia del Verbano Cusio Ossola curerà in proprio la gestione e la regolare esecuzione dell'accordo;
- che, peraltro, sempre in virtù dell'art. 2, comma 4, della convenzione di cui al punto precedente, la Provincia del Verbano Cusio Ossola dovrà versare l'importo previsto dall'accordo all'Agenzia della Mobilità Piemontese;
- che, pertanto, anche l'Agenzia della Mobilità Piemontese sarà parte dell'accordo, essendo destinataria finale del trasferimento dell'importo previsto a carico dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo;
- che lo schema del presente accordo di programma è stato approvato dal Presidente della Provincia con decreto n. 104 del 04/11/2016, da _____ dell'Agenzia della Mobilità Piemontese con _____ n. ____ del _____ e da _____ dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo con _____ n. ____ del _____;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Il presente accordo è relativo al periodo dal al

Articolo 3

L'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo delega per l'anno 2016 la Provincia del Verbano Cusio Ossola, che opererà attraverso la propria struttura competente, individuata nel Settore Assetto del Territorio e Trasporti – Servizio Trasporti, Mobilità e Usi Civici, all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale sulle linee Verbania – Miazina e Verbania – San Bernardino Verbano.

Articolo 4

La Provincia del Verbano Cusio Ossola s'impegna a far svolgere sulle linee Verbania – Miazina e Verbania – San Bernardino Verbano, anche per l'anno 2016, le corse programmate.

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse regionali in materia di trasporto pubblico locale, le corse programmate di cui sopra potranno essere modificate in accordo tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo.

Qualora le riduzioni delle risorse regionali in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare come conseguenza una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico locale sulle linee Verbania – Miazina e Verbania – San Bernardino Verbano, l'obbligo a carico della Provincia di cui al primo comma del presente articolo si estinguerà.

Articolo 5

L'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo s'impegna a versare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il sopradescritto servizio effettuato nell'anno 2016, l'importo di euro 19.625,36 (euro diciannovemilaseicentoventicinque virgola trentasei), importo da erogarsi entro il 31/12/2016, fermo restando che qualora nel corso dell'anno intervenissero modifiche alle corse programmate tali da comportare rilevanti aumenti o diminuzioni di percorrenza rispetto al 2015, le parti, di comune accordo, potranno ridefinire l'importo citato. Qualora il servizio di trasporto pubblico locale sulle linee Verbania – Miazina e Verbania – San Bernardino Verbano venisse soppresso, l'obbligo a carico dell'Unione Montana di cui al presente articolo si estinguerà, salvo restando comunque l'obbligo di erogare quota parte di tale importo in proporzione alle corse effettuate prima della soppressione del servizio stesso.

Articolo 6

La Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a versare all'Agenzia della Mobilità Piemontese l'importo di euro 19.625,36 (euro diciannovemilaseicentoventicinque virgola trentasei) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'effettivo accredito di tale importo alla Provincia da parte dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo.

Articolo 7

Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente accordo meritasse di conseguenti variazioni, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'Agenzia della Mobilità Piemontese comunicheranno tempestivamente tali esigenze all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo.

Articolo 8

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.